



COMUNE DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA DEL 19 MARZO 2015

DELIBERA N.173

OGGETTO

SANZIONE AMMINISTRATIVA IN MISURA RIDOTTA DI €300,00 PER VIOLAZIONE OBBLIGHI RIMOZIONE DEIEZIONI CANINE, DI CUI AGLI ARTT. 25 CO 3, 26 CO 5 E 27 DEL “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI” (DELIBERAZIONE C. C. N. 84/2012).

L'ANNO DUEMILAQUINDICI IL GIORNO DICIANOVE DEL MESE DI MARZO, ,
ALLE ORE 10:00 CON CONTINUAZIONE

SONO PRESENTI:

PRESIDENTE

BRANDI Dott. VINCENZO - VICE SINDACO

ASSESSORI

N	COGNOME E NOME	PRES
1	DECARO Ing. Antonio	NO
2	BOTTALICO Dott.ssa Francesca	NO
3	GALASSO Ing. Giuseppe	NO
4	MASELLI Dott. Silvio	SI

N	COGNOME E NOME	PRES
5	PALONE Dott.ssa Carla	SI
6	PETRUZZELLI Dott. Pietro	SI
7	ROMANO Avv. Paola	NO
8	TEDESCO Prof.ssa Carla	SI
9	TOMASICCHIO Dott. Angelo	SI

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE Dott. MARIO D'AMELIO

**L'Assessore all'Ambiente e allo Sport , dott. Pietro Petruzzelli,
riferisce:**

Premesso che:

l'art. 6 bis della legge 24 luglio 2008 n.125 di conversione del decreto legge 23 maggio 2008 n. 92 ha modificato l'art.16, comma 2, della legge 689/81, attribuendo alla Giunta Comunale la facoltà di stabilire per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali, nell'ambito del minimo e massimo edittale previsto dall'art.7 bis del d.lgs. n.267/2000 (da € 25,00 ad € 500,00) un diverso importo di pagamento in misura ridotta, in deroga a quanto previsto dalla stessa legge 689/81, art.16, comma 1, che stabilisce tale importo nel doppio del minimo edittale o un terzo del massimo qualora più favorevole al trasgressore;

il principio del suddetto art.16 c.2 è stato già recepito dalla Amministrazione Comunale con deliberazione di Giunta n.63 del 17 febbraio 2011, che ha determinato gli importi per il pagamento in misura ridotta di talune sanzioni amministrative conseguenti a violazioni ad ordinanze e regolamenti comunali, tra le quali l'ordinanza sindacale n.4423 del 18.08.1999 "cani: deiezioni, guinzaglio e museruola", la cui violazione prevedeva l'applicazione della sanzione in misura ridotta pari ad €300,00;

Considerato che

Con deliberazione di Consiglio Comunale n.84 del 13.12.2012 è stato adottato il Regolamento per la Tutela dei diritti degli Animali, il cui art.27 impone ai proprietari o detentori di cani a qualsiasi titolo l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi su area pubblica o di uso pubblico, munendosi di sacchetti di plastica, con o senza paletta, in modo da tenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo. Anche gli articoli 25 c.3 e 26 c.5 del medesimo Regolamento stabiliscono analoghi obblighi in capo ai proprietari/detentori;

l'art.53 del citato Regolamento Comunale ha stabilito, fra l'altro, per le violazioni alle disposizioni in esso contenute l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art.7 bis del D. Lgs. 267/2000 da un minimo di €25,00 ad un massimo di €500,00, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali o amministrative più gravi stabilite da specifiche disposizioni in materia;

Preso atto:

della problematica igienico-sanitaria determinata dalla presenza di deiezioni in molte zone della Città, in particolare nei parchi pubblici frequentati prevalentemente da bambini, nonché dall'aumento della popolazione canina;

che il suolo pubblico o di pubblico accesso (strade, marciapiedi, zone verdi, ecc.) a causa dell'incuria dei proprietari o conduttori di cani rimane imbrattato dagli escrementi degli animali, che non provvedono a rimuoverli, provocando notevole disagio e rischio per la cittadinanza, in particolare per bambini, non vedenti ed anziani, oltre a provocare un degrado del territorio comunale;

Ritenuto doveroso favorire una vita sociale più consona e dunque richiamare l'attenzione dei proprietari dei cani e di chi ne ha la custodia, anche solo temporanea, sulla necessità di impedire che le deiezioni degli stessi permangano sulle strade, le piazze, i marciapiedi, gli attraversamenti stradali, le aree destinate al gioco dei bambini ed i giardini pubblici;

Ravvisata la necessità di intervenire con una sanzione più incisiva atta a prevenire e reprimere i comportamenti che incidono negativamente sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro e sulla sicurezza delle persone, nonché al contempo di fornire uno strumento più efficace agli organi di vigilanza;

LA GIUNTA COMUNALE

UDITA la relazione dell'Assessore all'Ambiente, Dott.Pietro Petruzzelli, sulla base dell'istruttoria condotta dalla Ripartizione Tutela dell'Ambiente, Igiene e Sanità;

FATTE proprie le indicazioni e precisazioni in essa contenute;

VISTI

- l'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 – Testo Unico Enti Locali, che stabilisce i limiti edittali per le violazioni ai regolamenti comunali ed ordinanze sindacali;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 di attuazione delle previsioni di cui al capo che precede;
- la legge 689 del 1981;
- lo Statuto comunale;
- il D. Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- il Regolamento comunale sulla Tutela dei diritti degli animali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.84 del 13.12.2012;

Letto l'art. 16, comma 2, della legge 689/81, come modificato dall'art. 6 bis della legge n. 125/08 del 25 luglio 2008 di conversione con modificazioni del Decreto Legge 92/08 del 23 maggio 2008 “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”;

VISTO il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 sulla presente proposta di deliberazione, espresso dal Direttore della Ripartizione Tutela dell'Ambiente, Igiene e Sanità;

OMESSO il parere di regolarità contabile non comportando la presente deliberazione impegni di spesa o accertamenti d'entrata;

VISTA, altresì, la scheda di consulenza del Segretario Generale, che forma parte integrante del presente provvedimento;

CON VOTI UNANIMI, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di **STABILIRE** in €300,00 l'importo del pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa per le violazioni relative all'*obbligo di raccolta degli escrementi* di cui agli artt.25 c.3, 26 c.5 e 27 del “Regolamento Comunale per la Tutela dei Diritti degli Animali” - approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.84 del 13.12.2012 - in deroga all'art 16 c.1 della legge 689/1981 e all'art.53 dello stesso regolamento;
2. di **TRASMETTERE** il presente provvedimento alla Polizia Municipale per i conseguenti adempimenti di competenza.

Di seguito,

il Presidente propone l'immediata eseguibilità del provvedimento stante l'urgenza;

LA GIUNTA

Aderendo alla suddetta proposta;

Ad unanimità di voti, resi verificati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

Rendere immediatamente eseguibile la presente delibera ai sensi dell'art.134 co.4 del T.U.E.L. 18 Agosto 2000 n.267.



Ripartizione Tutela Ambiente - Sanità - Igiene

**SCHEMA DI CONSULENZA TECNICO GIURIDICA DEL SEGRETARIO
GENERALE**

N. 2015/00173

del 19 MARZO 2015

OGGETTO: SANZIONE AMMINISTRATIVA IN MISURA RIDOTTA DI €300,00 PER VIOLAZIONE OBBLIGHI RIMOZIONE DEIEZIONI CANINE, DI CUI AGLI ARTT. 25 CO 3, 26 CO 5 E 27 DEL “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI” (DELIBERAZIONE C. C. N. 84/2012).

TIPO PROPOSTA G.M.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: Positivo ---

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:

COLLABORAZIONE ED ASSISTENZA GIURIDICA-AMMINISTRATIVA DEL
SEGRETARIO GENERALE AI SENSI DELL'ART. 97 LETT. D DEL T.U.E.L.

ANNOTAZIONI :

Positivo NULLA DA OSSERVARE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA' DELLA PRESENTE
PROPOSTA SULLA BASE DEL PARERE TECNICO COSI' COME ESPRESSO AI SENSI DI
LEGGE.

Bari, 10/03/2015

IL SEGRETARIO GENERALE

Mario D'Amelio

OGGETTO: SANZIONE AMMINISTRATIVA IN MISURA RIDOTTA DI €300,00 PER VIOLAZIONE OBBLIGHI RIMOZIONE DEIEZIONI CANINE, DI CUI AGLI ARTT. 25 CO 3, 26 CO 5 E 27 DEL “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI” (DELIBERAZIONE C. C. N. 84/2012).

PARERI ESPRESSI, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 49 DLGS 267 DEL 18.8.2000 – T.U.E.L. SULLA ALLEGATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

1) Parere di regolarità tecnica:

Positivo

Bari, li 05/03/2015

Il responsabile

Vincenzo Campanaro

Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge:

IL PRESIDENTE
F.to

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Mario D'Amelio

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal 17/03/2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Responsabile dell'Albo Pretorio
Serafina Paparella

Bari, 17/03/2015

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell'incaricato si certifica che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Bari dal 17/03/2015 al 31/03/2015.

L'incaricato

Bari, 01/04/2015

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di pubblicazione di cui all'art. 134 TUEL.

Responsabile dell'Albo
Pretorio---
Serafina Paparella

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet
<http://albo.comune.bari.it>

2. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto e dotate di strumenti atti alla custodia dei cani all'esterno delle stesse.

Art. 25 - Aree e percorsi destinati ai cani

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature;
2. negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle piante o alle strutture presenti;
3. anche in tali spazi è obbligatorio rimuovere le deiezioni solide lasciando pulito lo spazio sporcato dagli animali, come previsto dal successivo articolo 26 e 27;
4. l'Amministrazione comunale può individuare altresì uno spazio denominato " Cimitero degli animali" dove i proprietari degli animali potranno procedere alla sepoltura degli stessi.

Art. 26 - Accesso negli esercizi,uffici e mezzi pubblici

1. Sui mezzi pubblici di trasporto i cani accompagnati dal padrone o detentore hanno libero accesso, secondo le modalità previste dai gestori del pubblico servizio.
2. Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici, i cani accompagnati dal padrone o dal detentore hanno libero accesso salvo diversa prescrizione dei responsabili della struttura.
3. Nei luoghi di ricovero e cura, negli asili nido, nelle scuole per l'infanzia e negli istituti scolastici i cani non hanno libero accesso salvo diversa prescrizione dei responsabili della struttura.
4. Gli animali devono essere sempre tenuti al guinzaglio e con museruola ad eccezione dei cani di piccola taglia che possono essere tenuti in braccio od in borsa.
5. I proprietari o detentori devono comunque avere cura a che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.

Art. 27 - Obbligo di raccolta degli escrementi

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani ed altri animali hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo e di depositarli nei contenitori per rifiuti solidi urbani.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino, area verde, area cani, ecc.) dell'intero territorio comunale.
3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovano su area pubblica o di uso pubblico devono essere muniti di sacchetti di plastica, con o senza paletta, per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali.

1

4. Tale obbligo non opera rispetto alle seguenti categorie di persone: non vedenti, ipovedenti, diversamente abili e persone con gravi difficoltà motorie.

Art. 28 - Ritrovamento e gestione di cani vaganti sul territorio comunale

1. I cani vaganti sono recuperati dalle ASL in modo indolore e senza recare traumi agli stessi. Essi saranno condotti presso le strutture previste dalla L.R. N°12 del 3.4.1995 (Canile Sanitario) e, restituiti al proprietario o possessore dietro pagamento delle spese di recupero, mantenimento e cura.
2. Il cittadino che ritrovi un cane vagante bisognoso di cure, sul territorio comunale deve avvisare prontamente la Polizia Municipale per il suo recupero.
3. I cani di accertata proprietà (tatuati o microchippati) che non vengono riscattati dal proprietario entro i 60 giorni a far data dal ricevimento della notifica, saranno considerati liberi a tutti gli effetti e potranno essere dati in affidamento. Contestualmente, la Città di Bari persegue il reato di abbandono ai sensi della legge 189/2004 e del relativo D. M. 23.3.2007.
4. La città di Bari riconosce il/i Cane/i collettivo/i (come da art.7 LR 12/95). Sono cani collettivi quelli che vivono permanentemente per strada, in un giardino, in un caseggiato, in un quartiere o rione. Essi saranno curati assistiti, nutriti da una o più persone che provvederanno al loro benessere. Saranno sterilizzati a spese del Comune che, per eventuali danni, se ne assume la responsabilità, come da L.R. n.26/2006.
5. I cani non tatuati o microchippati, previo espletamento dei controlli sanitari, saranno dati in affidamento a chi ne fa richiesta. L'affidamento è considerato provvisorio per 60 giorni, durante i quali il cane rimane di proprietà della Città che potrà effettuare controlli sul benessere degli animali. Trascorso tale termine, l'affidatario provvederà a formalizzare l'adozione definitiva.
6. Il recupero dei cani randagi, la permanenza nel Canile Sanitario e poi nei Rifugi del Comune e/o di Associazioni, la loro profilassi, ed altre attività connesse, sono regolate dalla L.R. N° 12/95 e dalla L.R. N° 26/2006.
7. Gli animali non possono essere dati in affido, anche temporaneo, o adozione a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamento di animali. Per assicurare il rispetto delle condizioni di benessere degli animali, la Città può attivare controlli anche preventivi con particolare riferimento ai cani di razza molossoide o loro incroci, per i quali sono previsti ulteriori accertamenti.
8. La Civica Amministrazione può stipulare convenzioni con Associazioni il cui statuto preveda precisi compiti di protezione degli animali per il ricovero presso le loro strutture dei cani, per controlli da effettuare sulle adozioni degli animali, per la realizzazione di attività finalizzate all'adozione degli animali abbandonati.
9. La Civica Amministrazione, al fine del contenimento della popolazione canina, procede alla sterilizzazione, con particolare attenzione alle razze di tipo molossoide o ai loro incroci, degli animali adulti presenti presso le proprie strutture ricettive.